



**Decisione del consiglio di
amministrazione 14/2015**
Pubblica (documento di riferimento
MB/43/2014)

4 giugno 2015

**DECISIONE CHE MODIFICA LA DECISIONE MB/D/29/2010,
COME MODIFICATA DALLA DECISIONE MB/21/2012, CONCERNENTE LA
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI VENGONO RISCOSE TARIFFE**

(Decisione del consiglio di amministrazione)

**Decisione del consiglio di
amministrazione 14/2015**
Pubblica (documento di riferimento
MB/43/2014)

**DECISIONE CHE MODIFICA LA DECISIONE MB/D/29/2010,
COME MODIFICATA DALLA DECISIONE MB/21/2012, CONCERNENTE LA
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI VENGONO RISCOSSE TARIFFE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LE
SOSTANZE CHIMICHE,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 74, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (in appresso denominato "regolamento sulle tariffe") e, in particolare, l'undicesimo considerando e gli articoli 11 e 13, del medesimo,

Considerando che:

1. Il Consiglio di amministrazione dell'ECHA ha adottato la decisione MB/D/29/2010 del 12 novembre 2010 sulla classificazione dei servizi per i quali si riscuotono oneri che, in particolare, definisce la lista degli oneri amministrativi e la tariffa giornaliera utilizzata per calcolare gli oneri di servizio, nell'articolo 4 e nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato di tale decisione.
2. La decisione MB/D/29/2010 è stata modificata dalla decisione MB/21/2012 del 12 febbraio 2013, per quanto riguarda la lista degli oneri amministrativi. La decisione MB/21/2012 ha, inoltre, introdotto la possibilità per le imprese di ottenere una riduzione del cinquanta per cento dell'onere amministrativo applicabile, ove dichiarino le loro dimensioni corrette entro il termine prescritto, dopo essere state contattate dall'ECHA;
3. L'imposizione da parte dell'ECHA di un onere amministrativo rientra nell'obiettivo di disincentivare la trasmissione di false informazioni da parte delle imprese;
4. L'importo dell'onere amministrativo deve essere proporzionato all'importo delle tariffe evitate grazie alla presentazione di false informazioni. Di conseguenza, l'onere amministrativo non deve essere più di due volte e mezza superiore all'importo delle tariffe evitate grazie alla falsa dichiarazione (mancata dimostrazione da parte di una persona fisica o giuridica di avere diritto ad una riduzione o esenzione).
5. Al fine di riflettere i costi per l'Agenzia è inoltre necessario rivedere la tariffa giornaliera utilizzata per calcolare gli oneri di servizio di cui all'articolo 3 della decisione MB/D/29/2010.

Previo parere favorevole della Commissione, D(2015)/6181 del 29 maggio 2015,

DECIDE:

Articolo 1

**Decisione del consiglio di
amministrazione 14/2015**

Pubblica (documento di riferimento
MB/43/2014)

La decisione MB/D/29/2010 del Consiglio di amministrazione, sulla classificazione dei servizi per i quali si riscuotono oneri, come modificata dalla decisione MB/21/2012 del 12 febbraio 2013, è modificata come segue:

- Al settimo considerando è aggiunta la seguente frase:
"Il livello dell'onere amministrativo deve essere proporzionato all'importo delle tariffe evitate grazie alla presentazione di false informazioni".
- All'articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:

"Per 'guadagno finanziario' si intende l'importo delle tariffe evitate grazie alla presentazione di false informazioni. Si tratta della differenza tra l'importo totale delle tariffe effettivamente versate dalla persona fisica o giuridica e l'importo totale delle tariffe che avrebbero dovuto essere versate se fossero state presentate le informazioni corrette.
- La lista degli oneri amministrativi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato alla decisione MB/D/29/2010, modificata dalla decisione MB/21/2012, è modificata come segue

Dimensioni dell'impresa	Livello dell'onere amministrativo (in Euro)
Grande	19.900 o 2,5 volte il guadagno finanziario, secondo quale sia il valore inferiore
Media	13.900 o 2,5 volte il guadagno finanziario, secondo quale sia il valore inferiore
Piccola	7.960 o 2,5 volte il guadagno finanziario, secondo quale sia il valore inferiore

- La lista degli oneri di servizio di cui alla Tabella 2 dell'Allegato alla decisione MB/D/29/2010, è modificata come segue

La tariffa giornaliera utilizzata per calcolare gli oneri di servizio è pari a 600 Euro.

*Articolo 2
Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

*Articolo 3
Pubblicazione*

La presente decisione sarà pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia.

Fatto a Helsinki, il 4 giugno 2015

Per il consiglio d'amministrazione
Il Presidente

**Decisione del consiglio di
amministrazione 14/2015**
Pubblica (documento di riferimento
MB/43/2014)



Nina CROMNIER
(firma elettronica)

